

Comune di Rotondi

Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO COMUNALE
per l' esecuzione dei lavori, dei servizi
e delle forniture in economia**

SOMMARIO

PARTE PRIMA -LAVORI

TITOLO I :	TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA		
Art. 1	Oggetto e scopo del regolamento	pag.	5
Art. 2	Tipologie dei lavori eseguibili in economia	"	5
TITOLO II:	PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA		
Art. 3	Responsabile del procedimento	"	6
Art. 4	Programmazione dei lavori in economia	"	6
Art. 5	Regole per la effettuazione delle spese	"	6
TITOLO III:	SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
Art. 6	Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta	"	7
Art. 7	Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	"	7
TITOLO IV:	SISTEMA DEL COTTIMO		
Art. 8	Procedura per l'esecuzione a cottimo	"	8
Art. 9	Affidamento dei lavori	"	8
Art. 10	Scelta dell'offerta	"	8
Art. 11	Consegna dei lavori	"	9
Art. 12	Inadempienze	"	9
TITOLO V:	CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA		
Art. 13	Annotazione dei lavori in economia	"	10
Art. 14	Liquidazione	"	10
Art. 15	Ordinazione e pagamento	"	10
Art. 16	Maggiori spese	"	10
TITOLO VI:	LAVORI D'URGENZA		
Art. 17	Lavori d'urgenza	"	11
Art. 18	Provvedimenti in casi di somma urgenza	"	12

PARTE SECONDA- SERVIZI

TITOLO I:	NORME GENERALI		
Art. 1	Oggetto del regolamento	"	13
Art. 2	Limiti di applicazione	"	13
Art. 3	Sistemi di esecuzione	"	13
TITOLO II:	PROCEDURE PER LE FORNITURE DI SERVIZI		
Art. 4	Individuazione degli interventi	"	14
Art. 5	Esecuzione in economia in casi particolari	"	15
Art.6	Acquisto di servizi in maniera autonoma	"	15
Art.7	Modalità di affidamento di servizi per importi pari o superiori a 40.000 euro .	"	15
Art. 8	Modalità di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro	"	16
Art. 9	Ordinazione	"	16
Art. 10	Amministrazione diretta	"	16
Art. 11	Cottimo fiduciario	"	16
Art. 12	Preventivi	"	16
Art. 13	Scelta del Preventivo	"	17
Art. 14	Inadempienze	"	17
TITOLO III:	SERVIZI TECNICI		
Art. 15	Disposizioni speciali per i servizi tecnici	"	18

PARTE TERZA -FORNITURE

TITOLO I:	NORME GENERALI		
Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	21
Art.2	Limiti di applicazione	“	21
Art. 3	Sistemi di esecuzione	“	21
TITOLO II:	PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI		
Art. 4	Individuazione degli interventi	“	22
Art. 5	Esecuzione in economia in casi particolari	“	23
Art. 6	Acquisto di beni in maniera autonoma	“	23
Art. 7	Modalità di esecuzione delle spese per importi pari o superiore a 40.000 euro .”		23
Art. 8	Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000 euro	“	24
Art. 9	Ordinazione	“	24
Art. 10	Cottimo fiduciario	“	24
Art. 11	Preventivi	“	24
Art. 12	Scelta del preventivo	“	24
Art. 13	Inadempienze	“	25

PARTE QUARTA – NORME COMUNI

Art. 1	Stipulazione del contratto	“	27
Art. 2	Garanzie	“	27
Art. 3	Collaudo	“	28
Art. 4	Pagamenti	“	28

PARTE QUINTA –NORME GENERALI

Art. 1	Tutela dei dati personali	“	30
Art. 2	Norme abrogate	“	30
Art. 3	Pubblicità del regolamento	“	30
Art. 4	Casi non previsti dal presente regolamento	“	30
Art. 5	Rinvio dinamico	“	30
Art.6	Entrata in vigore	“	30

PARTE PRIMA

LAVORI IN ECONOMIA

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA		TITOLO V CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA
1	Oggetto e scopo del regolamento	13	Annotazione dei lavori in economia
2	Tipologie dei lavori eseguibili in economia	14	Liquidazione
	TITOLO II PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	15	Ordinazione e pagamento
3	Responsabile del procedimento	16	Maggiori spese
4	Programmazione dei lavori in economia		TITOLO VI LAVORI D'URGENZA
5	Regole per la effettuazione delle spese	17	Lavori d'urgenza
	TITOLO III SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA	18	Provvedimenti in casi di somma urgenza
6	Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta		
7	Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.		
	TITOLO IV SISTEMA DEL COTTIMO		
8	Procedura per l'esecuzione a cottimo		
9	Affidamento dei lavori		
10	Scelta dell'offerta		
11	Consegna dei lavori		
12	Inadempienze		

TITOLO I

TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. L'acquisizione in economia di lavori, può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento unico con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio e/o attraverso lavoratori occasionali assunti ai sensi della legislazione vigente in materia, nei limiti imposti;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
3. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro (IVA esclusa). I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro (IVA esclusa).
4. Le spese in economia possono essere effettuate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio legittimamente impegnati ai sensi dell'art. 183 del T.U. n. 267/2000.
5. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi unitario in più lavori al fine di non ottemperare all'obbligo del procedimento di evidenza pubblica.

Art. 2 – Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. I lavori che, possono eseguirsi in economia, sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, e 122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. concernenti:
 - a1) manti di usura del piano viabile, rappezzi di tronchi stradali asfaltati;
 - a2) sovrastrutture stradali (marciapiedi, banchine, cunette, scarpate);
 - a3) corpo stradale nelle sue varie parti; (fognature, impianti di sollevamento, impianti di pubblica illuminazione ed affini);
 - a4) opere di presidio e di difesa dalle inondazioni e per scolo delle acque di territori inondati;
 - a5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
 - a6) opere a verde;
 - a7) impianti sportivi;
 - a8) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
 - a9) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
 - a10) opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - a11) demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
 - a12) sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, disgaggio di massi pericolanti;
 - b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 200.000,00 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori o completamento di opere o impianti da eseguirsi d'ufficio in danno degli appaltatori nei casi di inadempienza, risoluzione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - f) lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione del Comune risultanti dai quadri economici dei lavori dati in appalto;
 - g) lavori necessari per la compilazione dei progetti;

- h) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 3 – Responsabile del procedimento unico

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende, nel limite delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento unico nominato, ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).

Art. 4 – Programmazione dei lavori in economia

1. Il programma annuale dei lavori di cui all'art. 128 del codice dei contratti è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia (art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) di importo superiore a 100.000,00 Euro.

Art. 5 – Regole per l'effettuazione delle spese

1. Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:

a) per le spese di natura corrente fino a 5.000,00 euro, (IVA esclusa), i dirigenti e i responsabili apicali, provvedono direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;

b) per le spese correnti superiori a 5.000,00 euro, (IVA esclusa), e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 1, i direttori, i dirigenti e i responsabili di servizio, provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO III

SISTEMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 6 – Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
2. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
3. L'esecuzione di lavori è disposta con deliberazione della giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare – tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale – le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il responsabile del procedimento unico nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.
4. Per quanto attiene i lavori in amministrazione diretta da eseguirsi con fondi previsti nei quadri economici di progetti dati in appalto, la procedura sarà avviata previa determinazione del Responsabile del servizio.

Art. 7 – Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Di norma l'inizio dei lavori non può avere luogo se non dopo che la deliberazione di cui al precedente articolo 6 comma 3 e/o sia divenuta esecutiva.
2. Il responsabile del procedimento unico provvede quindi direttamente – nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta – alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'Ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.
3. Per i materiali occorrenti per lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo – se del caso o se prescritto – appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro (IVA esclusa).
4. Nel caso di personale assunto in via straordinaria, ai sensi della vigente Legge n. 92 del 28/6/2012 e succ. mm. ii. (riforma del mercato del lavoro), trattandosi di lavoro occasionale, si procederà al pagamento con l'utilizzo del buono lavoro (voucher).

TITOLO IV

SISTEMA DEL COTTIMO

Art. 8 – Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori di importo pari o superiori a 40.000,00 Euro (IVA esclusa) e fino a 200.000,00 Euro (IVA esclusa), sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.
2. Il responsabile del servizio, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Art. 9 – Affidamento dei lavori

1. Il responsabile del procedimento unico, è coadiuvato, eventualmente, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimentale, da altro personale dipendente.
2. L'affidamento di lavori, mediante procedura di cottimo fiduciario, di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 200.000,00 (art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro è consentito procedere ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
4. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo ;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento,
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 10 – Scelta dell'offerta

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento unico, alla presenza di due testimoni, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità aggiudica in via provvisoria i lavori in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
2. Il responsabile del procedimento unico con atto motivato ha la facoltà di non procedere alla aggiudicazione.

3. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai testimoni.
4. Il responsabile del servizio, con apposita determinazione procede all'approvazione definitiva.

Art. 11 – Consegna dei lavori

1. Il Responsabile del procedimento unico dispone, attraverso la direzione dei lavori, la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, avviene sotto la sorveglianza del tecnico comunale o incaricato.
3. Il suindicato tecnico segnala al responsabile del procedimento unico le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

Art. 12 - Inadempienze

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre l'amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo – in ogni caso – il risarcimento del danno derivante dai ritardi.

TITOLO V

CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 13 – Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia da parte del direttore dei lavori o del soggetto dallo stesso incaricato viene realizzata:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.
2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
 - a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
 - b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 14 – Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal responsabile del procedimento e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. La liquidazione è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per il conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
5. I lavori, le provviste ed i servizi di cui al presente regolamento, sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione e/o fornitura.

Art. 15 – Ordinazione e pagamento

1. Sulla base della liquidazione effettuata dal responsabile del procedimento unico, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento di contabilità.

Art. 16 – Maggiori spese

1. Se, durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il responsabile del procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000 Euro (IVA esclusa).
Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VI

LAVORI D'URGENZA

Art. 17 – Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento unico o da un tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 18 – Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanza di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile dell'ufficio tecnico, può disporre, contemporaneamente la redazione del verbale e la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro (IVA esclusa) o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 161, del D.P.R. 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con atto dell'Organo esecutivo e/o Responsabile, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.
5. Se un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Nei casi in cui il sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e sia necessario dar luogo, immediatamente all'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

PARTE SECONDA

SERVIZI IN ECONOMIA

SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
	TITOLO I NORME GENERALI	8	Modalità di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro
1	Oggetto del regolamento	9	Ordinazione
2	Limiti di applicazione	10	Amministrazione diretta
3	Sistemi di esecuzione	11	Cottimo fiduciario
		12	Preventivi
		13	Scelta del Preventivo
		14	Inadempienze
	TITOLO II PROCEDURE PER LE FORNITURE DI SERVIZI		
4	Individuazione degli interventi		
5	Esecuzione in economia in casi particolari		
6	Acquisto di servizi in maniera autonoma		
7	Modalità di affidamento di servizi per importi pari o superiori a 40.000 euro .		

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. La parte seconda del Regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs 12.04.2006, n. 163, il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisto di servizi in economia.

Art. 2

Limiti di applicazione

1. La procedura per l'acquisizione in economia di servizi è ammessa, per importi inferiori a 200.000,00 euro, (IVA esclusa), e/o nei limiti imposti dalla legislazione vigente.
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi servizio, che possa considerarsi unitario, in più servizi.
3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto in economia di servizi è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 3

Sistemi di esecuzione

1. L'acquisizione di servizi in economia può essere effettuata:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di servizi avvengono mediante affidamento a soggetti individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Comune.

TITOLO II
PROCEDURE PER LE FORNITURE DI SERVIZI
Art. 4 - Individuazione degli interventi

1. I servizi che possono essere affidati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
 - a) spese per manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per uffici comunali e di materiale e/o attrezzature elettorali;
 - b) rilegatura di libri, pubblicazioni e agenzia di stampa, servizi stampa, spese per la traduzione ed l'elaborazione di pubblicazioni dell'amministrazione;
 - c) manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
 - d) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e di mezzi di trasporto per gli uffici e servizi, macchine da soccorso;
 - e) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione di infrastrutture e mezzi comunali;
 - f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
 - g) spese per la stampa di copie eliografiche, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali;
 - h) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;
 - i) spese per visite mediche e accertamenti sanitari in genere;
 - j) spese per onoranze funebri;
 - k) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali;
 - l) servizi di riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia, servizi di microfilmatura, servizi di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine da scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici, personal computers e stampanti;
 - m) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni;
 - n) servizi di riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento;
 - o) fornitura di servizi e/o noleggio, di installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi di amplificazioni e diffusione sonora e per elaborazioni dati;
 - p) fornitura di servizi per il mantenimento di indigenti;
 - q) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali;
 - r) locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi e per l'organizzazione di convegni, congressi e conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - s) manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
 - t) servizi assicurativi e polizze fideiussorie;
 - u) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili e/o mobili comunali;
 - v) spese per servizi casuali e di rappresentanza;
 - w) spese per la gestione in genere di servizi sociali, socio-assistenziali e d'istituto;
 - z) spese per il servizio di mensa scolastica;
 - aa) spese per interventi e servizi indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto;
 - ab) spese minute, per manutenzioni non previste nelle precedenti lettere.
 - ac) servizi di gestione di impianti a servizio della cittadinanza (fognatura-illuminazione raccolta rifiuti-Cimitero, impianti sportivi, ecc.) e qualsiasi altro servizio di competenza comunale di natura periodica e non periodica
 - ad) tutti i servizi che se pur non espressamente indicate nei punti precedenti rientrano nelle finalità del presente regolamento.

Art. 5

Esecuzione in economia in casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il ricorso all'acquisizione di servizi in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi, qualunque sia l'importo:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare i servizi di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 6 - Acquisto di servizi in maniera autonoma

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, questo Comune, limitatamente ai prodotti ivi inclusi:
 - può ricorrere alle convenzioni CONSIP s.p.a.
 - comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.
3. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:
 - a) i servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.a.;
 - b) l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali, quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.

Art. 7

Modalità di affidamento di servizi per importi pari o superiori a 40.000 euro (IVA esclusa)

1. Per servizi di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Art. 8

Modalità di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa)

1. Per i servizi inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2. E' consentito, altresì, in relazione anche alla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29 marzo 2007, n. 4, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, di tutti i servizi tecnici, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura, per prestazioni di importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del codice dei contratti. Il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001, viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.
3. L'esecuzione dei servizi previsti dai commi 1 e 2 è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti, dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

Art. 9 - Ordinazione

1. L'ordinazione del servizio deve essere effettuato con lettera o altro atto del responsabile del procedimento, e deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e la modalità di esecuzione;
 - il prezzo;
 - le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231;
 - le modalità di scelta del contraente.

Art. 10- Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso.

Art. 11 - Cottimo Fiduciario

1. Sono affidati con il sistema del cottimo fiduciario i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.
2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritti alla Camera di Commercio.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 12 - Preventivi

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l'entità dei servizi da richiedere nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso può procedere a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si

verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 8.

2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 13 - Scelta del preventivo

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, prezzo.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.
3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi richiesti deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni, (dipendenti), per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.

Art. 14 - Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte del servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

TITOLO III **SERVIZI TECNICI**

Art. 15 -Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
 - e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a Euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile o suo delegato.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) d) ed e), di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a Euro 100.000,00 sono affidati senza procedura concorsuale, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente in sede di lettera di invito:
 - a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
 - 5) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune .
4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
 - a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dall'affidamento di un precedente incarico;
 - c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune , imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
 7. I servizi di cui al comma 1, di importo pari o superiore a Euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.
 8. Per i servizi di cui al presente articolo, fino ad Euro 100.000,00 escluso oneri fiscali e previdenziali, ove all'atto dell'avvio della procedura non siano state ancora acquisite le risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione dell'intervento, il rapporto contrattuale di cui al precedente comma 3, in presenza di formale e convergente dichiarazione dell'affidatario, dovrà prevedere quanto segue:
 - a) presa d'atto della dichiarazione del contraente di accettazione della clausola con cui si stabiliscono modalità, quantificazione e tempi di corresponsione delle competenze;
 - b) le competenze tecniche afferenti alla progettazione (progettazione, studi e/o perizie geologiche, sondaggi, calcoli strutture, studi ambientali, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ecc.) saranno corrisposte entro dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, come risultanti dal verbale di consegna;
 - c) le prestazioni professionali afferenti alla fase esecutiva dell'opera (ad es. direzione, contabilità, collaudo, coordinamento sicurezza, ecc.) saranno liquidate in ragione degli stati d'avanzamento dei lavori emessi.
- La soglia di Euro 100.000,00 per l'applicazione del comma 7, (consultazione di almeno cinque operatori economici) è determinata, indipendentemente dalla prestazione da affidare, sommando non cumulativamente gli importi per una determinata opera, ma con riferimento ai limiti delle professionali, dovuti per:
- progettazione, ufficio di direzione lavori, compreso la contabilità lavori, e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - commissione di collaudo, eventuale collaudo statico ed eventuali collaudi funzionali.
 - studi geologici, prove di laboratorio, rilievi, monitoraggi e quanto altro necessario per la caratterizzazione geologica e/o geotecnica; il costo dei sondaggi rientra tra i lavori;
 - frazionamenti, accatastamenti, rilievi, perizie di stima e quanto altro necessario per la definizione di pratiche catastali e/o espropriative sino alla voltura degli immobili.
9. Per i servizi tecnici, relativi alle progettazioni e attività di supporto, qualsiasi sia l'importo delle prestazioni, trova applicazione l'art. 111 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

PARTE TERZA

FORNITURE IN ECONOMIA

SOMMARIO

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
	TITOLO I NORME GENERALI	8	Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000 euro
1	Oggetto del regolamento	9	Ordinazione
2	Limiti di applicazione	10	Cottimo fiduciario
3	Sistemi di esecuzione	11	Preventivi
		12	Scelta del Preventivo
		13	Inadempienze
	TITOLO II PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI		
4	Individuazione degli interventi		
5	Esecuzione in economia in casi particolari		
6	Acquisto di servizi in maniera autonoma		
7	Modalità di esecuzione delle spese per importi pari o superiore a 40.000 euro .		

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. La parte terza del regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del codice dei contratti emanato con D.Lgs 12.04.2006, n. 163, il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l'acquisto di beni in economia.

Art. 2 - Limiti di applicazione

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di beni è ammessa, per importi inferiori a 200.000,00 euro, (IVA esclusa) e/o nei limiti imposti dalla legislazione vigente.
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, che possa considerarsi unitaria, in più forniture.
3. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisto in economia di beni è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili dei singoli servizi, in sede di P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 3 - Sistemi di esecuzione

1. L'acquisizione di beni in economia è effettuata mediante la procedura del cottimo fiduciario, che avviene mediante affidamento della fornitura a terzi individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenco di operatori economici predisposto dal Comune.

TITOLO II

PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI

Art. 4 - Individuazione degli interventi

1. Le forniture che possono essere eseguite in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
 - 1) acquisto di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto di libri, stampe, gazzette ufficiali e collezioni, di cancelleria in genere, di materiale per disegno e di valori bollati;
 - 2) acquisto e abbonamento a riviste e giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa;
 - 3) acquisto di attrezzature antincendio;
 - 4) acquisto di materiale da cantiere, strutture, tavolame, cemento, inerti, sabbia, pietrame e/o calcestruzzo confezionato;
 - 5) acquisto di combustibili liquidi e/o gassosi, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
 - 6) acquisto di materiali per l'illuminazione pubblica e l'illuminazione e la climatizzazione di locali comunali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese di allacciamento;
 - 7) acquisto di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia, acquisto di macchine da scrivere e da calcolo, di fotocopiatrici e attrezzature hardware e software per gli uffici e del relativo materiale di consumo;
 - 8) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi, acquisti inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
 - 9) acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari;
 - 10) acquisto di materiali, componenti, accessori e prodotti per la gestione, manutenzione e funzionamento dei servizi gestiti dal Comune;
 - 11) acquisto di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; acquisto di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; acquisto di dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
 - 12) acquisto degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi di amplificazioni e diffusione sonora e per elaborazioni dati;
 - 13) acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo per centri elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;
 - 14) acquisto di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e di attrezzature per la loro manutenzione;
 - 15) acquisto di materiale per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili comunali, delle infrastrutture e degli automezzi;
 - 16) acquisto di segnaletica stradale, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - 17) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempimento, rescissione o scioglimento del contratto;
 - 18) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte o le procedure ristrette e negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - 19) acquisto di buoni pasto;
 - 20) spese causali e di rappresentanza;
 - 21) spese minute, per acquisti non previsti nelle precedenti lettere.
 - 22) tutte le forniture che se pur non espressamente indicate nei punti precedenti rientrino nelle finalità del presente regolamento.

Art. 5

Esecuzione in economia in casi particolari

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il ricorso all'acquisizione di beni in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi, qualunque sia l'importo:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le forniture di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 6 - Acquisto di beni in maniera autonoma

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, questo Comune, limitatamente ai prodotti ivi inclusi:
 - può ricorrere alle convenzioni CONSIP s.p.a.
 - comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
2. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.
3. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:
 - a) l'acquisto di materiale non compreso nelle convenzioni CONSIP s.p.a.;
 - b) l'acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni che, o per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.

Art. 7

- Modalità di esecuzione delle spese per importi pari o superiori a 40.000 euro (IVA esclusa)

1. Per forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al precedente art. 2, comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Art. 8

Modalità di affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa)

1. Per forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2. L'esecuzione della fornitura dei beni prevista dal comma 1 è disposta dai dirigenti ovvero, in mancanza dei dirigenti dai responsabili dei servizi cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, i quali assumono anche le funzioni di responsabili del procedimento.

Art. 9 - Ordinazione

1. L'ordinazione delle forniture deve essere effettuata con lettera o altro atto del responsabile del procedimento, e deve contenere:
 - l'oggetto della fornitura;
 - le garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e la modalità di esecuzione;
 - il prezzo;
 - le modalità ed i termini di pagamento nel rispetto comunque delle norme di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231;
 - le modalità di scelta del contraente.

Art. 10 - Cottimo Fiduciario

1. Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario le forniture per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità.
2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritti alla Camera di Commercio.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 11 - Preventivi

1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso si può procedere a singole ordinazioni via via che il fabbisogno si verifichi, alla persona od impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi quello indicato nel precedente art. 8.
2. I preventivi debbono rimanere conservati agli atti.

Art. 12 - Scelta del preventivo

1. La scelta fra più preventivi deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della fornitura, modalità e tempi di consegna, prezzo.
2. Ove la scelta non cada sul preventivo di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura delle buste contenenti i preventivi richiesti deve essere effettuata dal responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni, (dipendenti), per assicurare la massima trasparenza, in una sala aperta al pubblico.

Art. 13 - Inadempienze

1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione in economia delle forniture, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

PARTE QUARTA

NORME COMUNI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Stipulazione del contratto		
2	Garanzie		
3	Collaudo		
4	Pagamenti		

Art. 1

Stipulazione del contratto

Premesso che la forma scritta è obbligatoria per tutti i contratti, i contratti possono assumere:

- a) la forma pubblica amministrativa, quando avviene per atto dell'ufficiale rogante, Segretario Comunale;
- b) la forma di scrittura privata quando avviene o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'amministrazione ("tra e tra"); o per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'onori e della determina di aggiudicazione ("letto e confermato"), o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/accettazione ente).

Per gli interventi di importo inferiore a 20.000 euro (IVA esclusa), il contratto può perfezionarsi con apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dei lavori, servizi o forniture.

Per gli interventi d'importo tra 20.000 e 40.000 euro (IVA esclusa) possono essere stipulati contratti a mezzo di scrittura privata, secondo la modalità individuata discrezionalmente dal responsabile del procedimento.

I contratti di importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, e in ogni caso quelli relativi alle concessioni di servizi pubblici, devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- l'oggetto della prestazione
- i prezzi concordati
- le condizioni di esecuzione
- il termine di ultimazione dei lavori /delle forniture (oppure : la durata del servizio)
- le modalità di pagamento
- le penalità in caso di ritardo
- le garanzie e coperture assicurative

Tutte le spese contrattuali fanno carico all'impresa. Tutti i contratti, conclusi in forma pubblica amministrativa o privata ("tra e tra "), vanno inseriti nel Repertorio comunale dei contratti e vanno registrati entro 20 gg dalla data dell'atto; non c'è obbligo di registrazione per le prestazioni soggette a IVA, se affidate con scrittura privata non autenticata.

Per i contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa, le ditte esecutrici sono tenute a presentare garanzie fidejussoria di cui agli artt.75 – 113 e copertura assicurativa di cui all'art. 129 del D.Lgs.163/2006 , anche se non inserito nella lettera invito;

Resta facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere tali garanzie, qualora lo ritenga opportuno, per qualsiasi affidamento.

Art. 2

Garanzie

1. Per i lavori di cui al presente regolamento trovano applicazione le norme di cui all'art. 75, 113 e 129 del D.Lgs n. 163/2006 e artt. 123, 124, 125 e 126, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione codice dei contratti pubblici).
2. Per importi fino a 40.000,00 Euro, escluso IVA, non si procede alla costituzione di garanzie, salvo diversa pattuizione o indicazione nella richiesta di preventivo o offerta, ed il pagamento dei lavori avviene in unica soluzione dopo l'approvazione degli atti finali e regolare esecuzione. In caso di interruzione dei lavori e non completamento, a regola d'arte, all'impresa non sarà

riconosciuto alcun compenso nemmeno per le parti eseguite. L'impresa sarà considerata inadempiente e non sarà invitata ad altre procedure di cui al presente regolamento oltre alle eventuali altre sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 3 **Collaudo**

1. Le forniture di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.
2. Per le forniture il cui importo di spesa non superi € 20.000,00 (IVA esclusa) è sufficiente l'attestazione rilasciata dal consegnatario dei beni, dalla quale risulti che le stesse sono state regolarmente eseguite.
3. E' ammesso il collaudo parziale delle forniture secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
4. Al collaudo non può partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza delle forniture.

Art. 4 **Pagamenti**

1. Le fatture e le note relative alle forniture di beni, e dei servizi, da pagarsi mediante mandati, secondo le norme di cui al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed al regolamento comunale di contabilità, non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo o delle attestazioni di cui all'articolo precedente, e non risultano munite del visto di liquidazione da parte del responsabile del servizio committente.
2. I documenti di cui al comma precedente debbono essere prodotti in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia, da conservare agli atti, e corredati della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

PARTE QUINTA

NORME GENERALI

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI		
1	Tutela dei dati personali		
2	Norme abrogate		
3	Pubblicità del regolamento		
4	Casi non previsti dal presente regolamento		
5	Rinvio dinamico		
6	Entrata in vigore		

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante , “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 2 – Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 3 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo revisore;
 - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 4 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 5 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In ali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.